



Provincia di Avellino

Ai dipendenti della Provincia di Avellino

Ai soggetti esterni convenzionati
per il tramite delle PP.OO. di riferimento

E p.c.

Al Presidente
Avv. Domenico Biancardi

Al Responsabile CED
Dott. Renato Maglio

OGGETTO: Disposizione di servizio. Regole comportamentali per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e verifica del possesso della Certificazione verde (c.d. Green pass)

Con l'entrata in vigore del Decreto-Legge del 21 Settembre 2021 n. 127, sono state rimodulate le modalità per l'ingresso ai luoghi di lavoro dei dipendenti dell'Ente, di eventuale personale esterno di altre aziende che hanno necessità di accedere alle sedi dell'Ente, degli avventori non utenti nonché ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice.

Ritenuto necessario, per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la realizzazione di una compiuta azione di prevenzione da contagio a tutela dei lavoratori di questo Ente, fissare le modalità di verifica e controllo del possesso della Certificazione verde (c.d. green pass) di tutti i dipendenti, convenzionati ed avventori degli uffici provinciali;
Visto

- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il Decreto-Legge del 21 Settembre 2021 n. 127;
- le Linee Guida operative, varate con DPCM del 12.1.2021, per un omogeneo svolgimento delle attività di verifica e controllo del possesso del Green Pass;
- Il Decreto del Presidente della Provincia n° 13 dell'1.06.2021 di conferimento dell'incarico ai dirigenti di Settore scriventi, di Datore di lavoro nonché del Decreto del Presidente della Provincia n° 25 del 16.09.2021 di conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'Ente alla dott.ssa Immacolata Di Saia;

si dispone quanto segue.

A decorrere dal prossimo 15 Ottobre e fino al termine del periodo emergenziale, ad oggi fissato al 31.12.2021, è fatto obbligo a chiunque accede agli uffici provinciali, fatta eccezione per gli utenti e per i gli esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con apposita Circolare del Ministero della Salute, munirsi della Certificazione verde, altrimenti denominata Green Pass, di cui al Decreto-Legge del 21 Settembre 2021 n. 127.

Sono inclusi nell'obbligo di certificazione verde, oltre ai dipendenti dell'Ente, i visitatori, i partecipanti a riunioni, eventi o congressi, le autorità politiche o i componenti degli Organi della Provincia, come pure qualsiasi lavoratore che si rechi in un ufficio per svolgere un'attività propria o per conto del suo datore di lavoro, quali gli addetti alla manutenzione, i fornitori, i corrieri, i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione ecc..

Il possesso del green pass non fa venire meno gli obblighi di isolamento e di comunicazione a cui è tenuto chi dovesse contrarre il Covid-19 o trovarsi in quarantena. In tal caso, il lavoratore dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure già previste, a partire dagli obblighi informativi. Resta fermo per il personale dipendente, anche se munito di green pass, il rispetto di

tutte le istruzioni fornite dal datore di lavoro per la riduzione del rischio di contagio, come il divieto di recarsi sul luogo di lavoro in presenza di sintomi riconducibili alla malattia.

Il lavoratore sorpreso sul luogo di lavoro senza green pass sarà allontanato dalla sede di servizio e sarà considerato assente ingiustificato fino all'esibizione del certificato verde, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative. La stessa sanzione si applica anche in caso di rifiuto di esibizione della certificazione.

In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, incluse tutte le componenti della retribuzione, anche di natura previdenziale, previste per la giornata lavorativa non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.

In caso di violazione, da parte del lavoratore in servizio, dell'obbligo di possedere e di esibire il green pass su richiesta, all'interno dei luoghi di lavoro, sarà irrogata dal Prefetto una sanzione pecuniaria da 600,00 a 1.500,00 euro, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dal Codice disciplinare.

La Provincia di Avellino, a decorrere dal 15 Ottobre p.v., effettuerà il controllo, a tappeto, all'accesso alle strutture. Nelle more dell'avvio di specifiche funzionalità per la verifica automatizzata del green pass, i dipendenti all'uopo autorizzati, provvederanno alla verifica del possesso dei requisiti di accesso per il tramite dell'applicazione "VerificaC19" installata su smartphone appositamente forniti.

A tal riguardo, i dipendenti individuati quali addetti al controllo, entro le ore 12.00 di domani 14 Ottobre, prenderanno contatti con la sig.ra Annarita Rossini del Servizio Sicurezza sui luoghi di lavoro (0825.790.314) per la consegna della strumentazione necessaria al controllo, per ricevere istruzioni per l'uso del dispositivo e la consegna della "Procedura operativa per la verifica del possesso del green pass per l'accesso ai luoghi di lavoro".

In sede di prima applicazione sono individuati quali addetti al controllo i seguenti dipendenti:

1. Imbimbo Antonio, Spiezia Carmine e Capone Maurizio per la sede di Palazzo Caracciolo in Avellino
2. De Falco Enzo, Cucciniello Costantino e Guarino Paolo per la sede del Palazzo "Guido Dorso" in Avellino
3. Lo Conte Giuseppe e Aufiero Enrico per la sede del Complesso Monumentale ex Carcere Borbonico in Avellino
4. Iovino Pietro per il Palazzo della Cultura in Avellino
5. Gisolfi Gerardo per il Centro operativo LL.PP. C.da Novesoldi in Atripalda
6. Coscia Aldo per il Centro operativo LL.PP. in Grottaminarda
7. Acocella Agostino per il Centro operativo LL.PP. Bisaccia/Ponteromito

Con successivi provvedimenti, in caso di necessità, anche in relazione alle turnazioni dei dipendenti, i Responsabili di P.O. individueranno ulteriori addetti al controllo.

Il Responsabile CED pubblicherà il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente e all'Albo pretorio, e lo notificherà, a mezzo mail istituzionale, a tutti i dipendenti profilati. Ciascuna P.O. provvederà alla notifica diretta, invece, per i propri dipendenti non possessori di mail.

*F.to Il Dirigente dei Settori 1 e 2
Dott. Antonio Principe*

*F.to Il Dirigente dei Settori 3 e 4
Ing. Fausto Mauriello*

*F.to Il Direttore Generale
Dott.sa Immacolata Di Saia*

COME OTTENERE IL GREEN PASS

Il certificato verde viene rilasciato al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

1. avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
2. avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
3. effettuazione di test antigenico rapido con esito negativo al virus SARS-CoV-2 nelle precedenti 48 ore o 72 ore per quello molecolare;

La certificazione verde COVID-19 di cui al punto 1 è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.

SOGGETTI CHE NON POSSONO AVERE IL CERTIFICATO VERDE

Il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 - ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche, che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata.

In questi casi - comprovati - è previsto che per detti soggetti, in luogo della "certificazione verde COVID-19", sia rilasciata, dall'autorità competente, una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a consentire l'accesso nell'Istituto.

Si sottolinea che solo i medici che hanno aderito alla campagna vaccinale possono rilasciare la certificazione di esenzione dalla vaccinazione.

La circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 del Ministero della Salute avverte, infatti, che la certificazione di esenzione può essere rilasciata "dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito".

MANCANZA DI GREEN PASS

Il personale nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.